



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 241, comma 2, concernente la ripartizione delle dotazioni organiche del personale nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno;

VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 246, “Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, concernente l'istituzione dei presidi antincendio presso gli organi costituzionali;

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 2, concernente l'organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, contenente la dotazione organica dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, modificata dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e dall'articolo 1, comma 389, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, “Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2012, n. 159;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, “Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 11 aprile 2017, con il quale si è provveduto all'individuazione dei distaccamenti permanenti, dei reparti e nuclei speciali, dei presidi antincendio presso gli organi costituzionali e alla ripartizione delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle strutture centrali e periferiche;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 gennaio 2018, “Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articolo 9 del decreto



Il Ministro dell'Interno

legislativo 19 agosto 2016, n. 177”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 gennaio 2018, n. 18;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 16 gennaio 2018 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 11 aprile 2017;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 29 gennaio 2019, “Individuazione degli incarichi di funzione da conferire ai dirigenti superiori e ai primi dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 marzo 2019, con il quale sono state apportate urgenti modifiche al decreto del Ministro dell'interno 11 aprile 2017, al fine di consentire l'attuazione delle procedure di mobilità ed assegnazione del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, al ruolo dei capi squadra e capi reparto, nonché del personale appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e capi reparto e degli ispettori delle specialità aeronaviganti, delle specialità nautiche e dei sommozzatori;

VISTI i decreti ministeriali del 28 maggio 2019, n. 2017, del 21 giugno 2019, n. 2399 e del 29 luglio 2019, n. 2886, con i quali si è provveduto all'inquadramento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

RAVVISATA la necessità di procedere ad un ulteriore aggiornamento della ripartizione delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che tenga conto delle modifiche apportate alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e dall'articolo 1, comma 389, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

EFFETTUATA la consultazione delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

DECRETA

Articolo 1

Comandi dei vigili del fuoco, distaccamenti permanenti, reparti e nuclei speciali, presidi antincendio presso gli organi costituzionali, centri di formazione territoriali

1. I Comandi dei vigili del fuoco e i relativi distaccamenti permanenti sono individuati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Per i distaccamenti aeroportuali restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.



Il Ministro dell'Interno

2. I reparti e i nuclei speciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono individuati nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Per i distaccamenti portuali restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. I presidi antincendio presso gli organi costituzionali sono individuati nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. I centri di formazione territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono individuati nell'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Ripartizione delle dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non appartenente ai ruoli specialistici sono ripartite secondo quanto indicato nell'allegato 5, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli delle specialità aeronaviganti, delle specialità nautiche e dei sommozzatori sono ripartite secondo quanto indicato nell'allegato 6, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Ferme restando le dotazioni organiche complessive dei Comandi dei vigili del fuoco, come determinate nell'allegato 5 del presente decreto, con provvedimento del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si provvede alla ripartizione delle dotazioni organiche del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto tra le sedi centrali e i distaccamenti permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

4. Ferme restando le dotazioni organiche complessive delle Direzioni centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, come determinate nell'allegato 5 del presente decreto, con provvedimento del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede alla ripartizione delle dotazioni organiche del personale tra gli uffici di ciascuna Direzione centrale, come individuati dal decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 200 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di tenere conto del progressivo incremento della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 389, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le dotazioni organiche del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco sono ripartite come di seguito indicato:



Il Ministro dell'Interno

a) fino alla data di immissione in ruolo, al termine del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, del contingente pari a 200 unità di vigile del fuoco, la ripartizione organica del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco è determinata secondo quanto indicato nell'allegato 7, che costituisce parte integrante del presente decreto, anche al fine di consentire l'attivazione dei seguenti distaccamenti: Monopoli (BA), San Lazzaro di Savena (BO), Palagonia (CT), Barberino del Mugello (FI), San Casciano in Val di Pesa (FI), San Giovanni Rotondo (FG), Genova Levante, Cuglieri (OR), Palazzo San Gervasio (PZ), Monasterace (RC), Agropoli (SA), Bono (SS), Latisana (UD) e Ricadi (VV);

b) fino alla data di immissione in ruolo, al termine del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, del contingente pari a 650 unità di vigile del fuoco a completamento dell'incremento complessivo di organico di 1.500 unità, la ripartizione organica del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco è determinata secondo quanto indicato nell'allegato 8, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Agli uffici centrali e territoriali del servizio AIB è assegnato personale dei ruoli speciali antincendio boschivo AIB ad esaurimento, nelle more del completamento del percorso di integrazione del suddetto personale nello svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ferma restando la dotazione organica complessiva delle Direzioni centrali e delle Direzioni regionali e interregionale, come determinata nell'allegato 5 del presente decreto, con provvedimento del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile si provvede alla successiva rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo AIB ad esaurimento presso gli uffici centrali e territoriali del servizio AIB.

3. Nelle more dell'attuazione della procedura di cui all'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la dotazione organica del personale specialista elisoccorritore appartenente alle qualifiche di elisoccorritore vigile del fuoco, elisoccorritore vigile del fuoco esperto, elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore, elisoccorritore capo squadra, elisoccorritore capo squadra esperto e elisoccorritore capo reparto, è attribuita ai corrispondenti ruoli del personale non specialista dei Comandi dei vigili del fuoco sede di reparto volo, per complessive 89 unità nel ruolo dei vigili del fuoco e 64 unità nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Ministro dell'interno 11 aprile 2017, il decreto del Ministro dell'interno 16 gennaio 2018 e il decreto del Ministro dell'interno 28 marzo 2019, concernenti l'individuazione delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la ripartizione delle relative dotazioni organiche.

5. Il presente decreto è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Roma, - 2 DIC. 2019

Lamorgese